

DISPOSIZIONI APPLICATIVE PER IL 1999 DEL
PROGRAMMA PLURIENNALE 1998 / 1999 PER
L'EMILIA-ROMAGNA RELATIVO A "MISURE FORESTALI
NEL SETTORE AGRICOLO " IN ATTUAZIONE DEL
REG.(CEE) 2080/92


16 GIU. 1999

19243



IL DIRETTORE GENERALE AGRICOLTURA

(Dr. Dario Menghi)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Dario Menghi".

**DISPOSIZIONI APPLICATIVE PER IL 1999 DEL PROGRAMMA PLURIENNALE 1998/99
PER L'EMILIA-ROMAGNA RELATIVO A "MISURE FORESTALI NEL SETTORE
AGRICOLO", IN ATTUAZIONE DEL REG. (CEE) 2080/92.**

Premessa

Le presenti Disposizioni stabiliscono i criteri di applicazione per l'anno 1999 del Programma Pluriennale 1998 – 99 per l'Emilia – Romagna relativo a "Misure forestali nel settore agricolo" in attuazione del Reg. (CEE) n. 2080/92, di seguito denominato Programma Pluriennale 1998 – 99, così come approvato con Decisione CE C(99)580/4 del 10 marzo 1999 e con deliberazione della Giunta regionale n.742 del 18/05/1999.

Le disposizioni applicative:

- ✓ Definiscono i criteri operativi cui è necessario attenersi per presentare domanda di aiuto;
- ✓ Forniscono un quadro di sintesi delle azioni ammissibili, dei beneficiari, degli aiuti massimi previsti per impianto, manutenzione e mancato reddito, modulati secondo le tipologie di aree e di intervento;
- ✓ Richiamano le tipologie di superfici ammissibili di aiuto, così come disposto dal Programma Pluriennale 1998 – 99;
- ✓ Specificano le tipologie di spesa ammissibile, nell'ambito delle categorie di spesa che il Programma Pluriennale 1998 – 99 stabilisce come finanziabili;
- ✓ Stabiliscono i criteri per la concessione di varianti e per la definizione dei termini per l'esecuzione dei lavori;
- ✓ Stabiliscono i criteri di priorità per la selezione delle domande;
- ✓ Stabiliscono le operazioni colturali e i criteri operativi di maggior dettaglio per l'attuazione delle azioni previste dal Programma Pluriennale 1998 – 99.
- ✓ Definiscono le procedure ed i criteri di trattamento delle domande di adesione al Programma.

La modulistica da utilizzare per la presentazione delle domande, il Programma Pluriennale 1998/99 e le presenti Disposizioni sono reperibili presso : Direzione Generale Agricoltura (Servizio Aiuti alle Imprese), Assessorati Agricoltura delle Provincie, Comunità Montane, Servizi Provinciali Agricoltura.

Per tutto quanto non specificato nelle presenti Disposizioni, valgono le indicazioni e le prescrizioni del Programma Pluriennale 1998/99, la cui conoscenza è essenziale per chiunque voglia effettuare domanda di aiuto relativo alle Misure forestali nel settore agricolo in attuazione del Reg. (CEE) n. 2080/92 per l'Emilia – Romagna.

1) Presentazione e contenuti delle domande di aiuto

1.1 Le domande di aiuto sono presentate dagli interessati agli Enti competenti per territorio (Province e Comunità Montane), ai sensi della L.R. n 15/97. Qualora i terreni oggetto d'impegno siano ubicati sul territorio di più Enti, la domanda dovrà essere inoltrata all'Ente ove ricade la sede del centro aziendale. Sarà cura dell'Ente che ha ricevuto la domanda darne informazione agli altri Enti interessati.

Nel caso gli stessi Enti competenti intendano presentare domanda di aiuto, questa dovrà essere inoltrata al Servizio competente della Direzione Generale Agricoltura.

Le domande, complete della documentazione a corredo, dovranno pervenire improrogabilmente presso gli Enti competenti entro il **31/08/99**.

Qualora le domande vengano inoltrate tramite posta, farà fede la data del timbro postale.

1.2 Le domande dovranno essere compilate sull'apposita modulistica predisposta dall'A.I.M.A. (modello base, con annualità di riferimento 1999 ed allegato P3). Alle medesime dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- allegato P4, contenente il quadro di sintesi dei dati relativi al beneficiario e alla azienda che aderiscono al regime di aiuti, la modulistica riservata all'istruttoria ed all'accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori;
- relazione tecnica redatta da un tecnico abilitato e sottoscritta dal beneficiario contenente:
 - a) inquadramento territoriale dell'azienda;
 - b) descrizione delle caratteristiche aziendali;
 - c) descrizione della stazione/i oggetto d'intervento, con particolare riferimento alle caratteristiche pedo-climatiche del/dei sito/i;
 - d) descrizione dell'intervento da eseguire attribuendo al/ai medesimo/i la effettiva collocazione all'interno della/e azione/i prevista/e;
- computo metrico estimativo e analisi dei relativi costi,
- piano quinquennale o triennale di manutenzione, se previsto;
- certificato catastale ed estratto di mappa, se necessario corredati dal modello di variazione di coltura (Mod.26). E' consentita la sostituzione del certificato catastale e dell'estratto di mappa, rispettivamente, con visura catastale e planimetria catastale non in bollo.
- documento giustificativo valido ai sensi di legge di avere titolo a presentare domanda se il beneficiario risulti soggetto diverso dal proprietario. Per gli Enti pubblici, di diritto pubblico e i consorzi istituiti ai sensi della normativa vigente è inoltre prevista la presentazione degli atti attestanti l'approvazione del progetto e l'autorizzazione a presentare la domanda da parte del rappresentante legale. I consorzi costituiti tra beneficiari sono inoltre tenuti alla presentazione dell'atto costitutivo e dello statuto;
- estratto della Carta tecnica regionale in scala 1:5.000 -:- 1:10.000, con rappresentato il sito d'intervento.

Le domande presentate oltre i termini indicati saranno respinte. Saranno inoltre respinte le domande presentate con documentazione incompleta o carente. Per documentazione incompleta si intende la mancanza di uno o più elementi tra quelli previsti nei punti precedenti. Per documentazione carente si intende la presenza di elaborati tecnici che non consentono una valutazione preventiva delle caratteristiche tecniche dell'intervento da realizzare.

2) Criteri generali di applicazione

2.1 Beneficiari

Possono aderire alle azioni previste dal Programma regionale forestale le persone fisiche e giuridiche, sia di diritto privato che pubblico, che presentino regolare domanda e che siano in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi stabiliti per l'accesso ai benefici.

Nella tabella 2.1 sono rappresentate le azioni ammissibili, i soggetti attuatori e la modulazione degli aiuti previsti.

2.2 Aree Preferenziali

Le Amministrazioni provinciali, di concerto con le Comunità Montane del territorio dell'Emilia-Romagna, hanno provveduto nel 1998 a delimitare le aree preferenziali di applicazione.

Gli interessati sono tenuti al rispetto di tali norme applicative.

Tabella 2.1 Quadro di sintesi delle azioni ammissibili, dei beneficiari e della modulazione degli aiuti massimi da ammettere, suddivisi per tipologia d'impianto e/o realizzazione, degli importi finanziabili per le manutenzioni e per il mancato reddito.

AZIONE	Cod (^o)	BENEFICIARI	IMPORTO DEGLI AIUTI MASSIMI CONCEDIBILI (espresso in Euro/ha e/o Km)		Aiuto per il mancato reddito per un massimo di 20 anni (Euro/ha/anno)				Altri beneficiari
			Aree ordinarie (pari all'80% dell'importo max)	Aree preferenziali (pari al 100% dell'importo max)	Aiuti alla manutenzione per 3/5 anni e per ha concessi solamente a soggetti di diritto privato ed equiparati	I.A.T.P. o Imprenditori agricoli a tempo parziale ai sensi dell'art.5, par.1 lett a) del Reg.(CE) n. 950/97 ed equiparati (^o)			
1) Boschi permanenti	6/1	Persone fisiche e giuridiche di diritto pubblico e privato	3.862,4	4.828	2.293	724	603	483	181
2) Boschi polifunzionali	6/2	Come sopra	3.862,4	4.828	2.293	603	483	362	181
- Pinete litoranee	4/2a	" "	/	3.623	1.147	724	/	/	/
3) Arboricoltura specializzata	6/3	Come sopra	3.862,4	4.828	2.293	603	483	362	181
- *Douglasieti	4/3a	" "	/	3.623	1.147	/	/	362	181
4)** Pioppeti	5/4	I.A.T.P. o Imprenditori agricoli a tempo parziale, ai sensi dell'art.5, par.1 lett a) del Reg.(CE) n. 950/97	3.200	/	/	/	/	/	/
5) Impianti di protezione	6/5	Persone fisiche e giuridiche di diritto pubblico e privato	/	4.828	2.293	/	603	/	181

* Gli impianti di douglasia sono ammessi esclusivamente in aree vocate di montagna per gli importi massimi previsti. ** Gli impianti di pioppeto sono ammessi esclusivamente in aree di pianura per un importo sovvenzionabile pari all'80% dell'aiuto massimo previsto dai Regolamenti interessati (2080/92 e 231/96).

(^o) Sono da considerare equiparati alle Cooperative i soggetti previsti all'art. 1 della L.R. n°49/96.
(^o) Codice dell'azione che consente di coniugare la codifica AIMMA a quella regionale.

segue Tabella 2.1

AZIONE	Cod. (°)	BENEFICIARI	IMPORTO DEGLI AIUTI MASSIMI CONCEDIBILI (espresso in Euro/ha e/o Km)					Altri Beneficiari	
			Aiuti massimi ammissibili per l'impianto e/o per le realizzazioni (Euro/ha e/o Km) (Euro/km per sola misura 8)	Aiuti alla manutenzione per 3/5 anni e per ha; concessi solamente a soggetti di diritto privato ed equiparati	Aiuto per il mancato reddito per un massimo di 20 anni (Euro/ha/anno)				
			Arree ordinarie (pari all' 80% dell' imp. max)	Arree preferenziali (pari al 100% dell' imp. max)		Arree di Pianura	Arree di Collina	Arree di montagna	
6) Alberature e fasce di collegamento	6/6	Persone fisiche e giuridiche di diritto pubblico e privato	3.862.4	4.828	2.293	603	/	/	181
7) Miglioramento delle superfici boscate esistenti	7/7	I.A.T.P. o Imprenditori agricoli a tempo parziale ai sensi dell'art. 5, par.1 lett.a) del Reg.(CE) 950/97	/	1.449	/	/	/	/	/
8) Fasce tagliafuoco Sistemazione della viabilità Realizzazione di strade	7/8	Come sopra	Euro/ha servito 181 Euro/Km 11.094 Euro/Km 15.198		/	/	/	/	/
9) * Impianti con specie a rapido accrescimento per la produzione di bio-massa	6/9	I.A.T.P. o Imprenditori agricoli a tempo parziale ai sensi dell'art.5, par.1 lett.a) del Reg.(CE) n.950/97	/	4.828	1.570 (l'importo viene corrisposto per il primo triennio)	603	/	/	/

* Gli impianti con specie a rapido accrescimento sono ammessi esclusivamente in aree di pianura ad esclusione di quelle delimitate ai sensi degli articoli 17 e 19 del P.T.P.R.

(°) Sono da considerare equiparati alle Cooperative i soggetti previsti all'art. 1 della L.R. n°49/96.

(°) Codice dell'azione che consente di coniugare la codifica AIMA a quella regionale

3) Superfici ammissibili

Sono ammissibili all'imboschimento le superfici oggetto di coltivazione **al 31 luglio 1992**.

Non sono ammissibili agli aiuti recati dal presente programma le superfici coltivate a prato permanente, prato pascolo e pascolo, le praterie di vetta e le superfici in genere che risultino in fase di rinaturalizzazione e quelle percorse da incendio.

I soprassuoli oggetto del miglioramento devono essere costituiti da boschi di pregio.

Sono definiti "boschi di pregio" quelle formazioni forestali che possiedono le seguenti caratteristiche:

- età superiore ai 30 anni; tale età può essere ridotta a 28 anni per boschi costituiti prevalentemente da faggio ed a 20 anni nel caso di boschi costituiti da specie resinose od a prevalenza di quercia " , così come specificato nel programma pluriennale 1998/99 per l'Emilia-Romagna
- vegetano in condizioni stazionali favorevoli alla loro rinnovazione, al loro sviluppo, alla loro diversificazione specifica e all'incremento di massa legnosa.

Non rientrano nella definizione "boschi di pregio", ai fine dell'applicazione dell'Azione 7 del presente Programma, i boschi deperienti e i boschi che svolgono prevalenti funzioni di protezione dal dissesto e dall'erosione.

Non sono ammissibili agli aiuti gli interventi che prevedono il ristoppio del pioppeto.

4) Spese ammissibili per gli interventi di imboschimento

Sono da considerare ammissibili, ai fini della corresponsione degli aiuti, le seguenti categorie di spesa:

- sistemazione dei terreni escluse le opere di ingegneria idraulica;
- lavorazioni dei suoli che prevedono:
 - a) ripuntatura e/o arature con aratro "talpa";
 - b) livellatura;
 - c) scasso;
 - d) aratura;
 - e) frangizollatura;
 - f) fresatura;
- lavorazioni e interventi di preparazione all'impianto che prevedono:
 - a) concimazione di fondo;
 - b) affossatura e pulizia delle scoline esistenti, realizzazione di fossi a traverso;
 - c) apertura delle buche a mano e/o a macchina;
- acquisto delle piante compreso carico, scarico e trasporto;
- lavori d'impianto; essi prevedono:
 - a) messa a dimora a mano e/o a macchina delle piante;
 - b) cannettatura delle singole piante con canna di altezza di 120 cm;
 - c) messa in opera dei sistemi di protezione dagli attacchi della selvaggina.

A consuntivo il Tecnico incaricato redige lo stato finale dei lavori e certifica la regolare esecuzione dei medesimi, gli acquisti di materiali e la loro messa in opera, l'effettiva entità delle superfici oggetto di impegno e di aiuto, provvedendo ad allegare all'elaborato tecnico la documentazione a giustificazione delle spese sostenute (fatture quietanzate).

Le spese effettivamente sostenute realizzate in economia dovranno essere comunque inserite nello stato finale dei lavori.

5) Criteri per l'applicazione del D.M. 15 luglio 1998 attuativo della legge 22 maggio 1973 n.269. Disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante forestali.

Il D.M. 15 luglio 1998 pubblicato sulla G.U. n.263 del 10 novembre 1998 ha introdotto all'allegato A della legge 269/73 ulteriori specie di comune utilizzazione negli impianti realizzati in attuazione del Regolamento (CEE) n. 2080/92.

La legge 269 del 22 maggio 1973 disciplina la produzione ed il commercio di sementi e piante da rimboschimento; in particolare l'art. 1 recita : "la produzione a scopo di vendita di materiale forestale di propagazione destinato ai rimboschimenti ed appartenente alle piante forestale di cui all'allegato A, sono regolate dalle disposizioni della presente legge".

Con circolare ministeriale del 5 marzo 1999 n.720/74, recante istruzioni per l'applicazione del sopracitato decreto, è stato stabilito che le sementi e le piante destinate a rimboschimento appartenenti alle specie di cui al citato allegato A, qualora già raccolte, prodotte od acquistate da parte dei produttori di materiale vivaistico alla data del 12 novembre 1998, corrispondente all'entrata in vigore del decreto ministeriale 15 luglio 1998, sono da considerarsi esenti dagli obblighi previsti dalla legge 269/73.

6) Varianti ai progetti

Varianti ai progetti in corso d'opera sono ammesse purché non prevedano un superamento della spesa inizialmente autorizzata e siano preventivamente autorizzate dall'Autorità competente.

7) Criteri per la selezione delle domande

Nel caso l'adesione al programma superi la dimensione di spesa sostenibile, si individuano i seguenti criteri generali per la definizione di una graduatoria regionale di domande da autorizzare.

Criteri e peso relativo dei medesimi

AZIONI PREVISTE	PUNTEGGIO ASSEGNATO	AREE PREFERENZIALI (Punti aggiuntivi)
1)	7	2
2)	5	1
3)	3	1
4)	3	-
5)	7	2
6)	7	2
7)	6	3
8)	5	2
9)	3	-

Nel caso di ulteriore parità nel punteggio, si prenderà in considerazione il rapporto tra superficie impiantata e la SAU aziendale, con priorità al valore più elevato.

8) Operazioni culturali minime previste nei primi cinque anni

- Sulle superfici oggetto di impegno (S.O.D.I.) non è ammesso il diserbo attraverso l'uso di mezzi chimici.
- Nelle aree di pianura le superfici imboschite dovranno essere oggetto di fresature obbligatorie almeno tre volte l'anno per i primi tre anni dall'impianto. Nelle aree di collina e di montagna dovranno essere effettuate lavorazioni sulla fila o localizzate sulla pianta almeno due volte l'anno per i primi tre anni ed il controllo dell'erba attraverso trinciatura o sfalcio nelle restanti superfici.
- Sono obbligatori gli interventi di irrigazione di soccorso.

- Vanno previsti per l'arboricoltura da legno interventi di potatura di formazione, da eseguirsi nel periodo di stasi vegetativa e interventi di potatura estiva.
- Dovranno inoltre essere effettuate le sostituzioni delle fallanze al fine di garantire un numero di piante alla fine del quinto anno pari almeno al 90% di quello iniziale.
- Dovranno in ogni caso essere effettuate tutte quelle operazioni resesi necessarie in ragione delle esigenze particolari determinate dalle diverse condizioni pedoclimatiche e dalle diverse tipologie di impianto.

9) disposizioni specifiche

- Gli impianti di pioppeto nelle aree esondabili interne alle arginature dei corsi d'acqua sono ammessi al regime di aiuti recati dal presente Programma, sulla base delle modalità di applicazione dell'art. 17, comma 10 del P.T.P.R., così come specificato dalla Circolare regionale del 14/03/97, prot. 6717.
- Qualora solo parte della superficie oggetto d'impegno ricada in aree preferenziali, l'intera superficie d'intervento è da considerarsi preferenziale.
- La densità minima per la realizzazione degli impianti, con l'esclusione del pioppeto, non può essere inferiore a 600 piante/ha.
- Nel caso di specie micorrizzate il beneficiario dovrà farsi certificare le piante acquistate dalla Ditta vivaistica produttrice.
Le medesime dovranno essere micorrizzate esclusivamente con specie di pregio (T. magnatum, T. melanosporum, T. aestivum, T. macrosporum, T. uncinatum, T. borchii).
- Gli impianti di pioppo superiori a 4 ha dovranno essere realizzati con almeno due cloni compresi nelle liste allegate al programma regionale, di cui almeno uno dei due dovrà occupare una superficie non inferiore al 25% di quella complessiva impiantata.
- Per gli impianti di pioppo la superficie minima ammessa all'intervento è di ettari 2.00 in unico corpo. Per "unico corpo" si intendono le superfici aziendali comprese all'interno della medesima entità poderalo oggetto della medesima conduzione, anche se separate da elementi fisici come: canali, strade e arginature di corsi d'acqua.
- Non sono ammessi impianti monospecifici ad esclusione del pioppeto. Gli impianti specializzati per l'arboricoltura da legno devono essere realizzati con almeno due specie principali.
- L'azione 2, "Boschi Polifunzionali (100% di latifoglie) a scopo produttivo ed a fini ambientali", prevede la realizzazione di impianti costituiti da un assortimento di specie destinate alla produzione di legno di pregio e da specie a carattere permanente. Per tali investimenti si dispone che, preventivamente all'atto della progettazione, vengano definite quali superfici o quali specie siano destinate alla produzione di legno di pregio e quali destinate ad elementi a carattere permanente.
- L'azione 6, "Alberature, boschetti e fasce arborate di collegamento o frangivento ivi comprese aree a radura purchè ritirate dalla produzione, a fine ambientali", può prevedere anche che i terreni oggetto di intervento siano quelli inseriti nel normale avvicendamento colturale e temporaneamente non investiti a colture produttive (Es. ritiro temporaneo dalla produzione ai sensi del Reg.(CEE) 1765/92, maggese)

- L'azione 7, "Miglioramento delle superfici boscate esistenti", può prevedere anche la possibilità di interventi di mantenimento di superfici prative, fino ad una superficie massima a premio pari al 10% della intera superficie oggetto di miglioramento.
- Nel caso di impianti per l'arboricoltura da legno e quelli destinati alla produzione di biomassa, qualora sia prevista la loro realizzazione su suoli che presentano limitazioni alla crescita di talune specie, le medesime non potranno essere ritenute ammissibili all'intervento previsto e pertanto dovranno essere escluse o sostituite con altre ritenute idonee, salvo che il beneficiario, a proprie spese, non adotti i provvedimenti necessari a eliminare gli effetti negativi di tali limitazioni in maniera durevole.
- La Regione ha predisposto i necessari elaborati tecnici cui fare riferimento per la scelta delle specie forestali più idonee nella realizzazione degli impianti per l'arboricoltura da legno. I cataloghi dei tipi di suolo attualmente disponibili cui fare riferimento sono :
 - a) il Catalogo regionale dei tipi di suolo della pianura emiliano-romagnola
 - b) il Catalogo regionale dei principali tipi di suolo agricoli della collina e della montagna.
 Tali documenti sono reperibili e consultabili a richiesta presso : Archivio del Servizio Cartografico e Geologico, viale Silvani 4/3 Bologna – tel. 051/284326 e Servizio Sviluppo Sistema Agro-Alimentare, viale Silvani 6 Bologna – tel. 051/284451 – 284615. Il Catalogo dei tipi di suolo della pianura emiliano romagnola è anche consultabile nel sito Internet: <http://www.gias.net>

Nell'allegato P3 (AIMA) nella colonna identificata come "area" dovranno essere apposti i seguenti codici: (1) per superfici ubicate in montagna, (2) per quelle ubicate in collina e (3) per quelle ubicate in aree di pianura.

10) Impianti con specie a rapido accrescimento da destinare alla produzione di bio-massa (Short Rotation Forestry)

10.1 Entità delle superfici ammissibili e precondizioni per l'ammissibilità agli aiuti

La superficie minima ammissibile è pari ad ha 2.00 in unico corpo.

Tuttavia al fine di rendere più economica la gestione degli impianti e in particolare le operazioni di manutenzione è opportuno che la domanda di impegno e di aiuto sia relativa a superfici contigue o molto prossime fra di loro (distanza non superiore a Km1), anche se di proprietà diverse, che vadano a costituire "nuclei imboschiti" di almeno dieci ettari.

Tali "nuclei" potranno essere gestiti individualmente dai singoli beneficiari o in forma consortile.

Gli impianti S.R.F. sono da ritenersi ammissibili qualora la produzione ottenuta venga destinata ad una corretta utilizzazione, inserita propriamente in un contesto di filiera.

Il beneficiario/o, al fine di aver riconosciuta l'ammissibilità della domanda, dovrà produrre un contratto di conferimento stipulato con un soggetto utilizzatore della produzione.

Saranno inoltre ritenute ammissibili al regime di aiuti, alle stesse precondizioni sopracitate, tipologie di impianto ad alta densità ed a ciclo breve la cui biomassa sia destinata anche ad altre utilizzazioni industriali quali : la produzione di imballaggi, pannelli truciolari, listelli, pasta di legno, ecc.

Tali impianti, con sesto di 3x2 m. o 3x1,5 m., comportano un investimento di circa 1700-2200 piante/ha.

10.2 Scelta delle specie da utilizzare

Le specie previste dal Programma pluriennale 1998/99 sono: Robinia (data la scarsa reperibilità sul mercato, è prevista la sua utilizzazione esclusivamente nelle fasce perimetrali dell'imboschimento), alternata con specie eliofile (Gelso), Salici spp, Pioppi spp e ibridi, Gelso, Magaleppo (Prunus mahaleb o ciliegio di S. Lucia), Ontano spp, Nocciolo, Olmo spp, Acero spp.

Gli impianti devono essere realizzati con almeno tre specie di quelle previste.

10.3 Sesto d'impianto

Data la carica innovativa di questa tipologia d'intervento, è necessario in questa prima fase di attuazione, anche al fine di utilizzare in maniera razionale la superficie disponibile, procedere alla realizzazione dell'impianto secondo file binate monospecifiche profonde m 1,4 alternate ad un interfila di almeno m 2,20, per consentire la lavorazione del terreno per almeno i primi 2/3 anni.

La distanza sulla fila, fra pianta e pianta, alternate tra di loro sulla bina, è di m 1,30 (vedi schema allegato).

Adottando questi sestri la densità di ceppaie/ha è di circa 4.500.

L'area oggetto della piantata sarà pacciamata con film plastico della larghezza di m 1,4 a condizione che il medesimo a fine ciclo sia rimosso e smaltito, secondo la normativa vigente.

10.4 Cure colturali e turno di utilizzazione

Le cure colturali da riservare all'impianto (primi tre anni) consistono in:

- lavorazioni superficiali dell'interfilare, almeno tre per anno per i primi due anni d'impianto e almeno una all'inizio del terzo anno, seguita dal controllo dell'erba mediante trinciatura (almeno due);
- tramatura consigliata alla fine del primo ciclo vegetativo, volta a favorire lo sviluppo di numerosi polloni dalle ceppaie presenti;
- irrigazioni di soccorso (1° e 2° anno d'impianto);
- eventuali interventi di difesa fitosanitaria, da applicarsi in casi di necessità, sottoposti a verifica, su richiesta dei beneficiari, da parte del Servizio Fitosanitario regionale che provvederà a prescrivere l'uso di eventuali principi attivi.


Gli importi relativi alla manutenzione sono riportati nella tabella 3 e sono riferiti alle prime tre annualità.

Nelle fasce perimetrali all'impianto, è obbligatoria la presenza di specie forestali eliofile (Gelso), alternate a quelle comunemente utilizzate, idonee a richiamare i parassiti presenti e più diffusi, per consentire eventuali interventi di difesa selettivi e spazialmente più limitati.

Il turno di utilizzazione del ceduo è fissato in 4 o 5 anni a seconda dello sviluppo vegetativo prodotto dalle specie impiantate e del relativo incremento della massa legnosa generatasi nel ciclo produttivo.

Scheda d'impianto (S.R.F.)

(Valore delle misure espresso in cm.)



← Visione in Sezione

← Visione Prospettica

← Visione Planimetrica

11) Procedure

Le domande devono essere presentate dai beneficiari agli Enti competenti per territorio entro il **31/08/1999**.

Qualora gli interventi proposti ricadano in parchi o riserve regionali, alle domande dovrà essere allegato il parere di conformità rilasciato dall'Ente di gestione dell'area protetta.

Gli Enti competenti provvedono a verificare la coerenza della richiesta con gli strumenti di programmazione e pianificazione vigenti.

La copia dei modelli base delle domande e degli allegati P3, accompagnati dagli archivi contenenti i relativi dati, sia su supporto informatico che su supporto cartaceo, saranno trasmessi alla Regione che provvederà all'inoltro all'AIMA. Gli Enti competenti si avvalgono delle Strutture tecniche a loro disposizione per l'espletamento delle procedure.

Tutte le domande ritenute accettabili sono sottoposte ad istruttoria formale e ad accertamento in loco.

A seguito del completamento dell'istruttoria, dovranno essere comunicati gli esiti e i relativi obblighi ai beneficiari.

Questi ultimi, dopo il rilascio dell'autorizzazione all'esecuzione dei lavori, procedono alle realizzazioni entro i termini stabiliti dall'Autorità competente e a comunicarne l'ultimazione chiedendone l'accertamento di avvenuta esecuzione, corredando la richiesta di tutta la documentazione prevista a consuntivo. **Il termine per l'esecuzione dei lavori è fissato al 30/4/2000 per gli imboschimenti e al 30/06/2000 per i miglioramenti e la viabilità forestale.**

L'accertamento di avvenuta esecuzione attraverso la visita in campo è obbligatorio su tutte le domande oggetto di aiuto.

Accertata l'esecuzione dei lavori l'Ufficio provvede a definire la posizione delle ditte interessate e alla stesura della proposta di liquidazione nelle modalità che saranno definite dall'AIMA e dalla Direzione Generale Agricoltura della Regione Emilia-Romagna.

L'Ufficio competente provvederà entro un anno dall'avvenuto accertamento dell'esecuzione dei lavori, alla stesura e sottoscrizione delle parti del Piano di Coltura e Conservazione (P.D.C.E.C.) (All.P5).

Successivamente al primo pagamento degli aiuti alla ditta interessata (Controlli in corso d'impegno), sono previste visite di controllo, al fine di verificare il mantenimento degli impegni assunti dal beneficiario con la sottoscrizione della domanda iniziale.

Ai beneficiari che intendono rinunciare in corso d'impegno, fatte salve le cause accertate di forza maggiore, si applica il recupero delle somme percepite maggiorate degli interessi se dovuti, calcolati al tasso legale in vigore nel periodo intercorso tra l'emissione del titolo di pagamento e quello di comunicazione di recessione dall'impegno, fermo restando quanto previsto dalla legge n. 898/86.

La disciplina in materia di controlli è stabilita dal DM n. 494 del 18 dicembre 1998, che reca norme di attuazione del Reg.(CEE) n. 2080/92 in materia di gestione, pagamenti, controlli e decadenze dell'erogazione di contributi per l'esecuzione di rimboschimenti o miglioramenti boschivi.

I beneficiari titolari di domande in corso di impegno, che usufruiscono degli aiuti relativi alle manutenzioni ed alla perdita di reddito, sono tenuti, al fine di poter essere posti in liquidazione per le annualità di competenza, a presentare entro il 31 agosto di ogni anno l'autocertificazione di adempimento, così come stabilito dall'art. 9, del D.M. 18 dicembre 1998, n. 494.

Gli Enti competenti sono tenuti a darne comunicazione a tutti i beneficiari interessati.

12) Criteri di trattamento delle domande in corso di impegno presentate nei precedenti bandi

Alle domande presentate nei bandi precedenti e non ancora messe in liquidazione è riconosciuto l'importo espresso in lire approvato in istruttoria ad esclusione delle spese tecniche (pari all'8%), fermo restando gli altri limiti fissati dal presente programma.

Si precisa che le domande presentate ed autorizzate con i bandi precedenti, purché siano state realizzate le opere per la superficie minima prevista per la concessione degli aiuti, possono essere oggetto di richiesta di avvenuto accertamento di esecuzione lavori e poste in liquidazione.

Tenuto conto che il Programma pluriennale 1998/99 è stato approvato solamente il 10 marzo 1999, che numerosi Enti competenti hanno provveduto ad autorizzare l'esecuzione dei lavori relativi alle domande positivamente istruite dei bandi precedenti, solamente dopo il 15 dicembre 1998, data in cui il Comitato Forestale Permanente della Commissione europea aveva espresso il previsto parere positivo in merito all'approvazione del programma, tenuto infine conto che le fasi stagionali sono risultate in tale periodo sfavorevoli all'esecuzione dei lavori, si ritiene di ammettere alla proroga le domande che rispondono ai seguenti requisiti :

- a) il beneficiario presenti motivata richiesta all'Ente territoriale competente
- b) il beneficiario si impegni a realizzare le opere di imboscimento entro il 30 aprile 2000 e gli interventi di miglioramento (dei boschi esistenti e della viabilità forestale) entro il 30 giugno 2000.

I titolari delle domande inoltrate ai sensi del presente bando che saranno positivamente istruite ed autorizzate, qualora non fossero in grado di rispettare le scadenze sopraindicate, non potranno richiedere proroga, ma dovranno necessariamente ripresentare domanda all'interno della nuova programmazione prevista per il periodo 2000/2006.

I beneficiari sono tenuti ad uniformarsi alle norme introdotte dalla presente normativa.

Tabella 3

QUADRO DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPORTI MASSIMI SOVVENZIONABILI PER LA MANUTENZIONE SUDDIVISI PER CINQUE O PER TRE ANNI, ESPRESSI IN EURO E IN LIRE PER ETTARO, CONSEGUENTI ALLA APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE FORESTALE 1998/99

(Valore dell'Euro del 1° Gennaio 1999, pari a £ 1.936,27).

ANNI	% / ANNO SUL TOTALE	RESINOSE		LATIFOGIE E MISTI		SHORT ROTATION FORESTRY	
		Euro/ha	£/ha	Euro/ha	£/ha	Euro/ha	£/ha
1°	16	183,52	355.344	366,88	710.379	314 366,88	710.379
2°	37	424,39	821.734	848,41	1.642.751	785 848,41	1642.751
3°	18	206,46	399.762	412,74	799.176	471 412,74	799.176
4°	18	206,46	399.762	412,74	799.176	/	/
5°	11	126,17	244.299	252,23	488.385	/	/
Totale	100	1.147,00	2.220.901	2.293,00	4.439.867	*1628,03	3152.306

1570,

Totale programma 1570 e non 1628,03 per cui :

1° anno 251,20

2° anno 580,90

3° anno 282,60

20	}	1570	314 Euro
50			785
30			471

* Anselmo Lattici (PC)
 Balbarini (FE)
 Stefanello (RA)
 Casinelli (MO)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Ente competente.....

Reg. (CEE) n°2080/92

MODELLO P 5

PIANO DI COLTURA E CONSERVAZIONE

(art. 54 e 91 R.D.L. 30 dicembre 1923 n° 3267)

(art 10 legge 27 dicembre 1977 n° 984)

(art. 10 L.R. 4 settembre 1981 n° 30)

AZIENDA _____

UBICAZIONE AZIENDA _____

COMUNE _____

TITOLARE _____

INDIRIZZO _____ **Tel.** _____

(rappresentante legale)

(domicilio)

SUPERFICIE TOT. AZIENDALE ha _____

DI CUI SEMINATIVI ha _____

IMPIANTO ha _____

IMPIANTO ULTIMATO IL _____

L'INTERVENTO CONSISTE NELLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PREVISTI DALLA/E SEGUENTE/I AZIONE/I:

AZIONE	CODICE	SUPERFICIE ha
1) Boschi permanenti	6/1	
2) Boschi polifunzionali	6/2	
Pinete litoranee	4/2a	
3) Arboricoltura specializzata	6/3	
Douglasieti	4/3a	
4) Pioppeti	5/4	
5) Impianti di protezione	6/5	
6) Alberature e fasce di collegamento	6/6	
9) Impianti con specie a rapido accrescimento per la produzione di bio-massa	6/9	
Totale superficie investita		

PREMESSO:

- che l'interessato con istanza in data _____ si è impegnato a destinare all'impianto (imboschimento arboricoltura specializzata) i terreni agricoli per ha _____ della azienda _____;
- verificato che l'azienda in oggetto, rientra/non rientra in zona a vincolo idrogeologico e la medesima è ubicata in aree ordinarie/preferenziali di cui al Programma pluriennale regionale forestale per la Provincia di _____;
- che i lavori di messa a dimora delle piante sono stati ultimati in data _____ nel rispetto del "piano d'imboschimento" a suo tempo predisposto;
- che sono state utilizzate specie, cultivar o cloni indicati in sede di istruttoria e che le tecniche di impianto sono state riconosciute valide e confacenti al tipo di ambiente in generale con particolare riferimento al tipo di suolo oggetto di intervento;
- che dopo aver accertato la buona riuscita dell'impianto in data _____, come risulta da apposito verbale, si considera l'impianto compiuto secondo le modalità previste dal citato "piano di imboschimento", senza necessità, al momento, di ulteriori interventi;
- che i disposti degli articoli 54 e 91 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n° 3267, dell'articolo 10 della L.R. 4 settembre 1981, n° 30 e dell'articolo 10 della legge 27 dicembre 1977, n° 984, rendono obbligatorio da parte dei proprietari o possessori, di compiere le operazioni di gestione dell'impianto secondo uno specifico Piano di Coltura e Conservazione.

Tenuto presente quanto espresso in premessa, si dettano le seguenti disposizioni che costituiscono il "Piano di Coltura e Conservazione".

DISPOSIZIONI GENERALI

Gli impianti per l'arboricoltura da legno sono esclusi dalla normativa forestale*, permane l'obbligo di rispettare le disposizioni del presente Piano.

- 1) il proprietario o possessore è tenuto alla custodia e alla corretta gestione dell'imboschimento al fine di assicurare lo sviluppo dello stesso e del futuro bosco, contrastando tempestivamente ogni causa avversa e ripristinando l'impianto da ogni danno occasionale eventualmente subito;

Sono pertanto da prevedersi:

- gli opportuni risarcimenti per ripristinare la densità ottimale dell'impianto;
- il divieto di esercitare qualsiasi forma di pascolamento fino all'affermazione del bosco (altezza media del soprassuolo maggiore di 5 metri);
- l'esecuzione dei necessari interventi di manutenzione, come diradamenti, sfolli, spalcatore, potature, ecc., necessari al fine di garantire il buon esito dell'intervento;
- la difesa fitosanitaria, utilizzando, qualora esistenti, metodi di lotta biologica o integrata.

- 2) Il Proprietario o possessore accetta che la superficie imboschita resti assoggettata alle norme in materia forestale nonché alle Prescrizioni di Massima e di Polizia forestale vigenti: pertanto riconosce il divieto di utilizzare e di destinare la superficie forestale, ottenuta attraverso l'imboschimento, ad altro uso o copertura del suolo incompatibile con la conservazione dell'impianto, fino al compimento del turno stabilito dal presente atto. I terreni agricoli ritirati dalla produzione e destinati all'impianto di boschi permanenti, conservano tale destinazione in via definitiva.

- 3) I tempi entro i quali sono da prevedersi i tagli intercalari e/o la prima utilizzazione (turno), sono da determinare in base alle forme di governo e trattamento più opportuni in relazione alle caratteristiche ambientali del luogo a cui ci si riferisce.

- 4) L'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Piano di Coltura e Conservazione, conferisce titolo per chiedere l'esenzione fiscale prevista all'art. 58 del R.D.L. del 30 dicembre 1923, n° 3267.

- 5) Sono prescritte periodiche ripuliture (almeno due per periodo vegetativo) negli anni successivi all'impianto fino al momento della chiusura delle chiome. Tali interventi consistono in lavorazioni del terreno, sfalci e trinciature dell'erba, la manutenzione della rete di scolo e di regimazione delle acque superficiali e il mantenimento della viabilità per consentire eventuali operazioni antincendio.

*Fatte salve le Prescrizioni di Massima e Polizia forestale se luogo ricadente in territorio soggetto a vincolo idrogeologico (R.D.L. n° 3267/23)

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

A seguito delle realizzazioni si impartiscono le seguenti disposizioni specifiche:

Previsione del turno. A seguito dell'analisi dell'intervento realizzato vengono "previsti", in linea di massima, i seguenti periodi di utilizzazione:

Principali specie interessate	Codice	Turno (anni)

Il Beneficiario, fatte salve eventuali decurtazioni o maggiorazioni che si determinassero in corso d'impegno, è titolato a percepire, nel primo triennio/quinquennio, gli importi di seguito specificati:

Annualità	Aiuto all'impianto Euro	Premio per la manutenzione Euro	% sul totale primi 3/5 anni	Premio per il mancato reddito Euro
1°				
2°				
3°				
4°				
5°				
Totale				

Visto:

Il Responsabile del Servizio

Il Tecnico estensore

Il presente atto è valido per anni 10 a decorrere dalla data di sottoscrizione. Alla scadenza di tale termine, se ricorre il caso, il medesimo sarà oggetto di revisione e di nuova sottoscrizione fra la parti.

IMPEGNO DI ACCETTAZIONE

Il sottoscritto proprietario possessore dell'azienda di cui al frontespizio

DICHIARA

- a) di avere preso visione di quanto sopra e di attenersi in tutto e per tutto a quanto dettato dal presente Piano di Coltura e Conservazione, formulato in n° _____ pagine che, in data odierna, riceve in copia;
- b) di impegnarsi ad eseguire le operazioni prescritte e di sollevare l'Ente pubblico da ogni responsabilità nei confronti di qualsiasi danno o molestia eventualmente recato a persone o a beni pubblici o privati.

_____ li _____

Il proprietario o possessore

Visto:

Il Responsabile del Servizio

Copia del presente atto sarà trasmessa alla Regione Emilia-Romagna e al Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato.